



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 16

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono aggiunte le seguenti lettere:

- «f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;
- g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli».

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994, il riferimento «L.R. 11/98» è sostituito dal riferimento «legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente comma:

«3 bis. La Regione può concedere contributi ad enti

pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c) del comma 3.».

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 1994 aggiungere la seguente frase: «nonché dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa)».

Art. 6

Modifiche all'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.».

Art. 7

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «ai programmi zionali agro-ambientali ed ai programmi forestali previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92» sono sostituite dalle parole «ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005».

Art. 8

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli».

Art. 9

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 16 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le pre-

scrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.»;

b) dopo il comma 6 ter è inserito il seguente:

«6 quater. Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.».

Art. 10

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 8 sono sostituite dalle seguenti:

- «a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
- b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;».

Art. 11

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo le parole «associazioni di protezione ambientale,» sono aggiunte le parole «o delle organizzazioni professionali agricole».

Art. 12

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994 dopo le parole «germi patogeni.» sono aggiunte le parole «Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento.».

Art. 13

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 14

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole «art. 10» inserire «sentiti i comuni interessati»;
- b) al comma 4 dopo le parole «fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale» aggiungere le parole «e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria»;
- c) al comma 7 la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio»;
- d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute.».

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994

1. L'articolo 31 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 31

Ambiti territoriali di caccia

1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.».

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994

1. L'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 32

Organi dell'ATC

1. Sono organi dell'ATC:
- il Presidente;
 - il Consiglio direttivo;
 - l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986 residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
 - il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:
- per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
 - per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
 - per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
 - per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.
3. I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.
4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni

professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in possesso di specifiche competenze.

5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:

- a) adozione del bilancio di previsione annuale;
- b) approvazione conto consuntivo;
- c) approvazione dello statuto e relative modifiche;
- d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di cui all'articolo 33.

6. L'Assemblea dell'ATC può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo statuto. Lo statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell'Assemblea.»

Art. 17

*Inserimento dell'articolo 32 bis
nella legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 32 bis Statuto dell'ATC

1. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:

- a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;
- b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;
- c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;
- d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
- f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;
- g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;
- h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutarî;
- i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.

3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non ven-

gano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.

4. Lo statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo statuto diviene esecutivo.

5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.»

Art. 18

*Inserimento dell'articolo 32 ter
nella legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo l'articolo 32 bis della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 32 ter Controllo sostitutivo

1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.»

Art. 19

*Sostituzione dell'articolo 33
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. L'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 Compiti dell'ATC

1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:

- a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
- b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
- c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
- d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie.

In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.

2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.

3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.

5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.

7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.

8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.

9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:

- le modalità di esercizio della caccia;
- la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
- il numero delle giornate settimanali di caccia;
- i periodi e gli orari di caccia;
- il carniere giornaliero e stagionale per specie.

12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma 2.».

Art. 20

Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 33 bis Conferenza degli ATC

1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.

2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.

3. La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.

4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.».

Art. 21

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 35 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio»;
- al comma 2, alle parole «con apposito provvedimento» fanno seguito le parole «, avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni.»;
- al comma 3, alle parole «Il cacciatore» fanno seguito le parole «residente in Emilia-Romagna»;
- al comma 3, il riferimento «1998-2000» è sostituito dal riferimento «1998-1999»;
- al comma 4, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 22

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 36 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio»;
- il comma 2 è abrogato;
- al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 23

Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole «scambi infraregionali ed interregionali,» sono sostituite dalle parole «scambi interregionali, nel rispetto del principio di reciprocità,»;

b) al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 24
*Modifiche all'articolo 39
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 8 del 1994, le parole «dell'annata venatoria» sono sostituite dalle parole «dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo.».

Art. 25
*Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Al comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente. Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende accordato.» sono sostituite dalle parole «è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.».

Art. 26
*Modifiche all'articolo 45
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale n. 8 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:

«1 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.».

Art. 27
*Modifiche all'articolo 49
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata.».

Art. 28
*Modifiche all'articolo 50
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 50 della leg-

ge regionale n. 8 del 1994 la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli».

Art. 29
*Modifiche all'articolo 52
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 52 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole «sono obbligatorie né la residenza né l'iscrizione all'ATC sul quale insiste l'appostamento.» sono sostituite dalle parole «è obbligatoria la residenza.»;
- b) al comma 9, le parole «Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.» sono soppresse.

Art. 30
*Modifiche all'articolo 53
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 53 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine del comma 3 aggiungere le parole «Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.»;
- b) al comma 5 le parole «protezione delle aziende faunistico-venatorie sono sostituite dalle parole «protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna».

Art. 31
*Modifiche all'articolo 54
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia.».

Art. 32
*Modifiche all'articolo 55
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 55 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole «secondo le» sono sostituite dalle parole «e avente caratteristiche conformi alle»;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale riscontro.».

Art. 33
*Modifiche all'articolo 57
della legge regionale n. 8 del 1994*

1. All'articolo 57 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, il riferimento «L.R. 25 febbraio 1998, n. 5» è sostituito dal riferimento «legge regionale 7 aprile 2000, n. 27»;
- b) al comma 3, la parola «Comitato» è sostituita dalla parola «Consiglio».

Art. 34
Modifiche all'articolo 58
della legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del dlgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle Guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3 bis, della presente legge.»

Art. 35
Modifiche all'articolo 59
della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 59 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola «Comitati» è sostituita dalla parola «Consigli»;
- b) al comma 3, le parole «con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi omogenei sull'impiego» sono sostituite dalle parole «con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego»;
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale.»

Art. 36
Modifiche all'articolo 60
della legge regionale n. 8 del 1994

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri» sono sostituite dalle parole «m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri».

Art. 37
Modifiche all'articolo 61
della legge regionale n. 8 del 1994

1. All'articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera ii) del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 8 del 1994 le parole «aziende faunistico-venatorie,» sono sostituite dalle parole «aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani,»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.»

Art. 38
Modifiche all'articolo 62
della legge regionale n. 8 del 1994

1. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994 è aggiunta la seguente lettera:

«h) addestramento dei falchi.»

Art. 39
Inserimento dell'articolo 62 bis
nella legge regionale n. 8 del 1994

1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale n. 8 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 62 bis
Protezione dei dati personali

1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.

2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.

3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.»

Art. 40
Abrogazione di norme

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") e il comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 6 (Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"), sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2007

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 718 del 21 maggio 2007; oggetto assembleare n. 2541 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 155 in data 22 maggio 2007;
- assegnato alla II Commissione assembleare permanente "Politiche economi-

che" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 5/2007 dell'11 luglio 2007, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Carlo Muzzarelli, nominato dalla Commissione in data 31 maggio 2007;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 25 luglio 2007, atto n. 47/2007.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVE E QUALITÀ DELLA NORMAZIONE AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTA ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 1 – Finalità (modificato comma 1 e aggiunta lett. e) al comma 2 da art. 1 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

(omissis)

2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:

- a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
- b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;
- c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
- d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
- e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

NOTA ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 2 – Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat

(omissis)

3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.».

NOTA ALL'ART. 3

Comma 1

1) Il testo del comma 1 lettera e) dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 3 – Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria (aggiunta lett. e) al comma 1 e modificato comma 2 da art. 2 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria: (omissis)
- e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. 11/88.».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 6 – Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori (modificata lett. c) del comma 3 da art. 4 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

(omissis)

3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:

- a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
- b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
- c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.».

NOTA ALL'ART. 5

Comma 1

1) Il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 7 – Piani faunistico-venatori provinciali (sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

(omissis)

2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria.».

NOTA ALL'ART. 6

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 8 – Densità venatoria (modificata lett. b) del comma 1 da art. 6 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'INFS, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina:

- a) l'indice di densità venatoria programmata;
- b) l'indice massimo delle presenze compatibili per la caccia nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratorie;
- c) l'indice massimo delle presenze extraregionali.».

NOTA ALL'ART. 7

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 12 – Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici (modificata lett. f) del comma 2 da art. 9 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria (PAC) con particolare riferimento ai programmi zonal agro-ambientali ed ai programmi forestali previsti rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.».

NOTA ALL'ART. 8

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8

recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 14 – Tutela delle attività agricole (modificato comma 1 da art. 11 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Comitati direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore.».

NOTA ALL'ART. 9

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 16 – Controllo delle specie di fauna selvatica (aggiunti commi 6 bis e 6 ter da art. 12 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.

2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, sentito l'INFS, ed essere attuati dal personale del parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come previsto dal comma 6 dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, come sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.

5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.

6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.

6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed innaffamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.

6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.

7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.».

NOTA ALL'ART. 10

Comma 1

1) Il testo del comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 17 della Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 17 – Danni alle attività agricole (sostituito da art. 14 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:

- Degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
- dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle risettive strutture.

(omissis)».

NOTA ALL'ART. 11

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 23 – Gestione delle zone di protezione

1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, tramite apposite convenzioni.».

NOTA ALL'ART. 12

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8

recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 26 – Controllo sanitario della fauna selvatica (modificato comma 2 e aggiunto comma 6 bis da art. 19; modificato comma 1 e abrogato comma 3 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni.».

NOTA ALL'ART. 13

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 27 – Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento (modificata rubrica da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

(omissis)

3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Comitato direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia.».

NOTA ALL'ART. 14

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 30 – Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) (sostituito da art. 21 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:

- ai confini naturali o alle opere rilevanti;
- ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
- alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.

2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.

3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.

4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale.

5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.

6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.

7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Comitato direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia.».

NOTA ALL'ART. 15

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 31 – Ambiti Territoriali di Caccia (sostituito da art. 22 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

2. Le attività di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

3. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:

- la composizione del Comitato direttivo;
- le modalità di rappresentanza dei componenti l'assemblea;
- la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
- le modalità per la elezione degli organi;
- le attribuzioni e modalità di funzionamento degli organi;
- le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
- le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo.

4. L'assemblea dell'ATC, entro sessanta giorni dall'emanazione delle direttive di cui al comma 3, approva lo statuto o provvede al suo adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto o dal suo adeguamento si procede, se ne

cessario, all'elezione del nuovo Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta in carica fino alla elezione del nuovo.

5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente, ai sensi del comma 6.

6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 35, accertate nell'attività degli organi dell'ATC, il Presidente della Provincia prevalente per territorio nomina un Commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il Commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'ATC. Il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo responsabile delle violazioni non sono ridedignabili.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile, ove applicabili.».

NOTA ALL'ART. 16

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 32 – Organi dell'ATC (sostituito da art. 23 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Sono organi dell'ATC:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
- d) il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili.

2. Il Comitato direttivo dell'ATC è composto:

- a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
- b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
- c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
- d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.

3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della Provincia devono risiedere in un Comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma precedente, gli statuti degli ATC stabiliscono che i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato direttivo.

4. In caso di modifica della perimetrazione dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su designazione dei soggetti di cui al comma 2.».

NOTA ALL'ART. 19

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 33 – Compiti dell'ATC (sostituito da art. 24 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività che contemplano in particolare:

- a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
- b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
- c) la difesa delle colture;
- d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immisioni.

2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.

3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.

4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art. 35.

5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.

6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni.

7. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato al Comitato direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.

8. Gli ATC, per l'espletamento di attività di servizio, possono dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche comuni.

9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:

- a) le modalità di esercizio della caccia;
- b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
- c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
- d) i periodi e gli orari di caccia;
- e) il carnere giornaliero e stagionale per specie.

10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50.».

NOTA ALL'ART. 21

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 35 legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 35 – Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC (sostituito da art. 25 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.

2. Il Comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.

3. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-2000 e 1999-2000.

4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:

- a) residenti nella provincia;
- b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;
- c) residenti nella regione;
- d) residenti in altre regioni;
- e) italiani residenti all'estero e stranieri.».

NOTA ALL'ART. 22

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 36 – Modalità di iscrizione (già sostituiti commi 1, 2 e 3 da art. 1 L.R. 19 agosto 1994 n. 34; poi sostituito da art. 26 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Comitato direttivo dell'ATC. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di residenza, presenta domanda al Comitato direttivo dell'ATC prescelto. Il Comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4.

2. L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla Provincia e al Comune di residenza che annota l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino regionale di caccia all'atto del rilascio.

3. Il Comitato direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo.».

NOTA ALL'ART. 23

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 37 – Interscambi di cacciatori (sostituito da art. 28 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali, riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere.

2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.

3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.

4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.».

NOTA ALL'ART. 24

Comma 1

1) Il testo del comma 1 lettera b) dell'articolo 39 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 39 – Doveri del cacciatore

1. Il cacciatore ha il dovere di:

(omissis)

b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'annata venatoria, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale.».

NOTA ALL'ART. 25

Comma 1

1) Il testo del comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 43 – Aziende venatorie (sostituiti commi 1 e 3 e modificati commi 4, 7 e 8 da art. 32 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

(omissis)

4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente. Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende accordato.».

NOTA ALL'ART. 26

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 45 – Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (sostituito da art. 34 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:

- zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
- campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
- campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
- campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.».

NOTA ALL'ART. 27

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 49 – Tesserino regionale per l'esercizio della caccia

1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
- ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
- attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
- dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
- documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.

2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.

3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.

4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio, licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma utilizzata.

5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del D.M. 5 giugno 1978 "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto

all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea».

NOTA ALL'ART. 28

Comma 1

1) Il testo del comma 2 lettera c) dell'articolo 50 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 50 – Calendario venatorio (sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; poi abrogata lett. d) del comma 2 da art. 23 L.R. 26 luglio 2003 n. 15)

(omissis)

2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:

(omissis)

c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;

(omissis).».

NOTA ALL'ART. 29

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 52 – Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni (sostituiti commi 4 e 11 e aggiunto comma 13 da art. 39 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.

2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.

3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non sono obbligatorie né la residenza né l'iscrizione all'ATC sul quale insiste l'appostamento. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.

4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990.

5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.

6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° novembre per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.

7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo.

8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.

9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Al mancato adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.

10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Provincia.

11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante.

12. Ciascun cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.

13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. È inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.».

NOTA ALL'ART. 30

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 53 – Esercizio venatorio da appostamento temporaneo (modificato comma 5 da art. 40, modificato comma 7 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per pri-

mo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.

2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.

3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività.

4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.

5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione delle aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.

6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.».

NOTA ALL'ART. 31

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 54 – Cattura di uccelli a fini di richiamo (sostituito da art. 41 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la cattura e la marcatura delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in rapporto al fabbisogno previsto. (omissis).».

NOTA ALL'ART. 32

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 55 – Detenzione e uso dei richiami vivi (aggiunto comma 1 bis e modificato comma 6 da art. 42 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.

1 bis. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento.

2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità.

3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata secondo le indicazioni fornite dall'INFS.

4. I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Provincia, in relazione all'opzione venatoria compiuta da ogni cacciatore e previa marcatura, autorizza la detenzione e l'uso dei richiami vivi nei limiti di cui ai commi 1 e 2.

6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.

7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.

8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.

9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Provincia, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.

10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.».

NOTA ALL'ART. 33

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 57 – Custodia dei cani

1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità

stabilite dalla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, concernente norme per il controllo della popolazione canina.

2. Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.

3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Comitato direttivo dell'ATC nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.».

NOTA ALL'ART. 34

Comma 1

1) Il testo del comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 58 – Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria

(omissis)

3. La Provincia può richiedere all'autorità di pubblica sicurezza la qualifica di guardia giurata per cittadini che, avendo i requisiti di legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oppure per servizi di vigilanza integrativa di quella d'istituto. La Provincia può altresì avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23, concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza ecologica.

(omissis).».

NOTA ALL'ART. 35

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 59 – Coordinamento dei Servizi di vigilanza (aggiunto comma 3 da art. 44 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.

2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.

3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.».

NOTA ALL'ART. 36

Comma 1

1) Il testo del comma 1 lettera i) dell'articolo 60 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 60 – Divieti (aggiunte lett. g bis) e m), sostituite lett. i) e l) al comma 1 da art 45 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:

(omissis)

i) sparare a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

(omissis).».

NOTA ALL'ART. 37

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 61 – Sanzioni (già sostituiti lett. v) del comma 1 e comma 5 da art. 2 L.R. 19 agosto 1994 n. 34; poi sostituiti commi 1 e 5 e modificato comma 4 da art. 46 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; indi modificati commi 1, 2 e 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;

b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;

c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;

d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;

e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;

f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;

g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro;

- h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
- i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
- l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) : da 25 Euro a 154 Euro;
- m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
- n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro;
- o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
- p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;
- q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
- r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da 103 Euro a 619 Euro;
- s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
- u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
- v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro;
- z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
- aa) mancato rispetto del caniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
- bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro;
- cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;
- dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro;
- ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
- ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
- gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
- hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;
- ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade pederali ed interpederali: da 103 Euro a 619 Euro;
- ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;
- mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;
- nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;
- oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
- pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro;
- qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;
- rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;
- ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;
- uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
- vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti;
- aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;

- bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
- ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
- ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
- eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
- fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
- ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti.
- hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.

2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro.

4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o), z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.

5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.

6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.

7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma della L.R. n. 21 del 1984.

8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.».

NOTA ALL'ART. 38

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è il seguente:

«Art. 62 – Norme regionali specifiche (sostituito da art. 47 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:

- detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
- istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;
- allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
- svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;
- modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;
- modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
- soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis.».

NOTA ALL'ART. 39

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria** è riportato alla nota dell'art. 38.

NOTA ALL'ART. 40

Comma 1

1) Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2002 n. 15 recante **Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"** era il seguente:

«Art. 5 – Disposizioni finali

1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al patrimonio zootecnico, per il Piccione di città (Columba livia) le Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16 della L.R. n. 8 del 1994.».

2) Il testo del comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 16 febbraio 2000 n. 6 recante **Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"** era il seguente:

«Art. 49 – Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

5. Restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma dei commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. 8/1994.».

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.